



COMUNE DI SERNIO
PROVINCIA DI SONDRIO

(1) Copia

DELIBERAZIONE N. 26

Trasmessa alla Prefettura il

col protocollo N. 401

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza OGGI ordinaria di MEZZA convocazione-seduta pubblica

OGGETTO: Applicazione oneri di urbanizzazione

L'anno millenovecento settantasette, addì dieciannova
del mese di Marzo alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Pres.	Ass.
1 - XXXXXXXXXXXX GIUDICI Romo	si	
2 - GARBELLINI PARORA Albino	si	
3 - PATRONI PASSANELLI Siro	si	
4 - MARONI CONFESSA Alfredo		si
5 - TAMPALINI FERRARI Fernanda	si	
6 - GARBELLINI RINALDI Atilio		si
7 - VITALI CIPRI Emilio	si	
8 - GAELLI CONFESSA Adolfo		si
9 - PATRONI GARBELLINI Egidio	si	
10 - TAMPALINI GARBELLINI Roberta		si
11 - CONFESSA MARONI Giulio	si	
12 - REUSELEK PATRONI Ulderico	si	
13 - CRUNALDI PIUSELLI Rino	si	
14 - CERRI PIUSELLI Siro		si
15 - GARBELLINI PIUSELLI Vincenzo	si	
TOTALI	10	5

Assiste il Segretario comunale Sig. Maria Columi

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giulio Romo nella sua qualità di Sindaco

ONERI/COSTI

SE R N O

IL PRESIDENTE richiama la deliberazione consiliare n.10 del 7 febbraio 1977, controllata senza rilievi dal C.D.C. nella seduta del 14.3.1977 e al n.4154/23 e riferisce:

-l'art.10 della legge 6.8.1967,n.765, subordina la concessione della licenza edilizia, comunque ed in ogni caso, all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria (definita all'art.4 della legge n.347 del 29.9.1964) ed alla provvisione, da parte dei Comuni, dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio od all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime, contemporaneamente, alle costruzioni oggetto della licenza.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale dell'Urbanistica, con circolare n.3210 del 28.10.1967, ha chiarito che la disposizione va interpretata nel senso che l'impegno dei privati di procedere alla realizzazione delle opere suddette può essere sostituito dal pagamento al Comune di una somma commisurata al costo presumibile delle opere stesse somma che deve essere, perciò, vincolata per il raggiungimento di tale scopo.

La legge urbanistica regionale n.51 del 15.4.1975, all'art.37 subordina il rilascio della licenza edilizia ad un impegno del richiedenti a contribuire alla creazione o al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio comunale.

Premesso quanto sopra ed esposta l'opportunità di adeguarsi alle norme legislative in materia, tenuto conto anche di quanto comunicato dal Presidente della Comunità Montana della Valtellina con lettera n.1675 del 19.7.1976, il Presidente apre la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatto proprio quanto sopra esposto;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n.10;

Senza discussioni e ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1-il rilascio della concessione comunale per costruzioni residenziali, commerciali, industriali, artigianali e per uffici, su aree non soggette a preventiva lottizzazione, ai sensi dell'art.8 della legge 6.8.1967, n.765, è subordinato al versamento del seguente contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria:

- Costruzioni residenziali, commerciali e per uffici fino a 1.000 mc.vuoto per pieno L./mc. 700 0,36
- costruzioni c.s. fino a mc. 1.200 L./mc. 850
- costruzioni c.s. oltre i 1.200 mc. L.mc.1.400
- costruzioni di Enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica-popolare il 50% dell'onere
- costruzioni realizzate dal Comune osenti
- costruzioni industriali L./mq. 1.200
- costruzioni artigianali e produttivo in genere L.mq. 6000

2-Il rilascio della concessione comunale per costruzioni residenziali su aree non soggette a preventiva lottizzazione, ai sensi dell'art.8 della legge 6.8.1967, n.765, è subordinato al versamento del seguente contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria:

- costruzioni fino a 1.000 mc. vuoto per pieno L. mc. 300 0,15
- costruzioni c.s. fino a 1.200 mc. L.mc. 350
- costruzioni c.s. oltre i 1200 mc. L./mc. 600

... di ... pubblici operanti nel settore della

PARCHEGGI PUBBLICI € 50 MON.

L'onore sarà applicato alla volumetria o alla superficie realmente costruita.

4-Per volumetria vuoto per pieno si intende quella compresa tra la quota della sistemazione esterna del terreno e l'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile?

5-La superficie per le costruzioni industriali e artigianali e per complessi produttivi è quella effettivamente utilizzabile (quella di pavimento). L'eventuale volume adibito a residenza, uffici e attività commerciali, pagherà per il volume suo proprio.

6-Nel caso di riattamento o ristrutturazione, senza variazione di volume del fabbricato esistente e senza trasformazione di destinazione, non verrà richiesto il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, al fine di incoraggiare il risanamento del vecchio centro.

7-Nel caso di riattamento o trasformazione con variazione di volume o di destinazione, sarà richiesto il pagamento dell'importo relativo al volume realizzato in più.

8-Dex isolati, cantine, sottotetti non adibiti ad abitazione, sono esenti dal pagamento.

9-Il contributo di urbanizzazione deve essere versato per intero all'atto del rilascio della concessione.

10-Nel caso di edifici da adibire ad usi residenziali, commerciali o per uffici, da sorgere in zone non urbanizzate, il rilascio della concessione è subordinato all'impegno scritto del privato, ai sensi dell'art. 10 della legge 6.8.1967, n. 765, di procedere alle opere di urbanizzazione primaria contemporaneamente alla costruzione oggetto della concessione. Sarà comunque dovuto il pagamento dell'onere di urbanizzazione secondaria.

11-La concessione è gratuita nei casi indicati dall'art. 9 della legge 28.1.1977, n. 10.

12-Qualora la destinazione d'uso delle opere o impianti non destinati alla residenza nonché di quelle nelle zone agricole, venga comunque modificata nei dieci anni successivi alla ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

13-Il gettito del contributo sarà destinato esclusivamente al finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

14-Per quanto non previsto nella presente deliberazione vengono recepite le disposizioni, in quanto ora applicabili, previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

15-L'applicazione degli oneri ora deliberati, decorre dalla data odierna salva naturalmente l'approvazione della deliberazione da parte del C.P.C.

3-E' revocata a tutti gli effetti di legge la deliberazione consiliare n. 10 del 7 febbraio 1977. =

IL PRESIDENTE

F.to Giudici

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Bassanelli N.



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Masa

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (1).

Si certifica che questa deliberazione

(2) è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno 29 maggio 1977 festivo


senza opposizioni.

(2) è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza municipale, addì 30 maggio 1977

Visto: IL SINDACO

Giudici



IL SEGRETARIO COMUNALE

Masa

REGIONE LOMBARDIA
SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
SONDRIO

Il presente atto è stato controllato senza rilievi ai sensi dell'art. 59/60 della legge 10-2-1953, n. 62, nella seduta del 20-6-77 al progr. n. 8384/21

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to L. Ambrosini

F.to B. Maria

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cancellare se trattasi della deliberazione originale. - (2) Cancellare quello che non fa al caso.

SERNIO

COSTO DI COSTRUI.

€ 378,81
